

L'articolo 10, paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. In attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88, le autorità francesi e la Commissione vigilano a che le azioni coperte dalle strutture comunitarie di sostegno a favore dei DOM vengano svolte prevalentemente mediante l'attuazione di programmi operativi, nel rispetto dei principi della partnership e dell'addizionalità.»

L'articolo 11, paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. Quanto alla cooperazione regionale in campo commerciale, essa può assumere la forma di accordi commerciali regionali, conformemente alle disposizioni previste nel trattato.

Possono inoltre essere finanziate azioni di promozione commerciale comuni ai DOM, ai PTOM e agli Stati ACP vicini, conformemente ai metodi indicati al paragrafo 3, in modo coordinato e nel rispetto delle regole e delle competenze di ciascun Fondo.»

Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti d'oltremare ⁽¹⁾

COM(89) 677 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 21 dicembre 1989)

(90/C 22/07)

CONSIDERANDO

Il terzo considerando è modificato come segue:

«considerando che l'undicesima direttiva 80/368/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ha escluso i DOM dal campo di applicazione della sesta direttiva 77/388/CEE, relativa al regime comune dell'IVA (parole cancellate)».

Dopo il terzo considerando è inserito il considerando seguente:

«considerando che i DOM applicano un'imposta speciale a tutte le merci introdotte nei rispettivi territori, chiamata dazio di mare, che risale al XIX secolo e colpisce tanto i prodotti finiti quanto i prodotti intermedi provenienti dall'esterno, costituendo quindi un fattore di discriminazione nonché un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti:»

Il quarto considerando è modificato come segue:

«considerando che il dazio di mare (parole cancellate) costituisce attualmente un elemento di sostegno alle produzioni locali esposte a varie difficoltà a causa della lontananza e dell'insularità (parole cancellate)».

Dopo il quarto considerando è inserito il considerando seguente:

«considerando che si tratta inoltre di uno strumento essenziale di autonomia e di democrazia locale, le cui risorse devono contribuire allo sviluppo economico e sociale dei DOM;».

⁽¹⁾ GU n. C 39 del 16. 2. 1989, pag. 6.

Il settimo, ottavo e nono considerando sono modificati come segue

«considerando tuttavia che, per permettere la creazione, il mantenimento e lo sviluppo di attività (una parola cancellata) nei DOM, risulta opportuno autorizzare le autorità locali a esentare, per intero o in parte, a seconda delle esigenze economiche, le attività locali dall'applicazione di questo nuovo dazio di mare, per un periodo di tempo in linea di massima non superiore a dieci anni,

considerando che, per garantire la piena osservanza delle norme del trattato e il necessario coordinamento con gli obiettivi generali perseguiti dalla Comunità, e opportuno che la Commissione possa pronunciarsi, entro un termine di due mesi, alla luce del programma di sviluppo economico e sociale di ciascuna regione, sui regimi di esenzione adottati dalle autorità regionali, che devono tendere a favorire lo sviluppo economico e sociale di tali regioni, conformemente all'articolo 227, paragrafo 2 del trattato,

considerando che detti regimi di esenzione dovrebbero avere carattere temporaneo e scadere, in linea di massima, dopo dieci anni dalla riforma del regime, che, al termine di questo periodo, il regime fiscale dovrebbe quindi essere pienamente conforme ai principi enunciati all'articolo 95 del trattato, restando inteso che sarebbe sempre possibile disporre misure di sostegno aventi gli stessi obiettivi, nel quadro degli aiuti regionali e nel rispetto del disposto degli articoli 92, 93 e 94, tenuto conto delle modalità di applicazione dell'IVA nei DOM, che la Commissione sottoporra al Consiglio, prima dello scadere dei dieci anni, un rapporto riguardante l'applicazione del regime e la sua incidenza sullo sviluppo dei DOM, accompagnato da opportune proposte,»

ARTICOLI

L'articolo 1 (che riprende il vecchio articolo 1 e il paragrafo 1 dell'articolo 2) è sostituito dal testo seguente

«Entro e non oltre il 31 dicembre 1992 le autorità francesi adottano le misure necessarie affinché il regime «dazio di mare» attualmente in vigore nei DOM sia applicabile indistintamente ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti nei DOM secondo i principi e le modalità esposti negli articoli 2 e 3»

All'articolo 2 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai testi seguenti

I proventi di questa imposta sono destinati dalle autorità competenti di ciascun DOM a favorire con la massima efficacia lo sviluppo economico e sociale di ciascun DOM. La Commissione è informata quanto prima delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per il conseguimento di questo obiettivo »

«2 Le autorità competenti di ciascun DOM fissano un'aliquota d'imposizione di base. Detta aliquota potrà essere differenziata a seconda delle categorie di prodotti »

Il paragrafo 5 è soppresso

All'articolo 3, primo comma, la seconda frase è modificata come segue

«Questa relazione deve illustrare segnatamente gli effetti del regime sul risanamento economico e sociale dei DOM — basandosi in particolare sul tasso di disoccupazione, sulla dipendenza economica dall'estero e sul PIL regionale —, sulla libera circolazione dei prodotti all'interno della Comunità e sulla cooperazione regionale tra DOM e paesi limitrofi »
